

## **Orientamenti per l'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., le imprese distributrici e i "Significant Grid User" ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale**

Consultazione 361/2020/R/eel

Osservazioni Italia Solare

Siamo convinti che il tema dell'osservabilità della generazione distribuita, a partire dai cosiddetti *Significant Grid Users* (SGU), sia necessaria per l'efficace gestione del sistema elettrico, contribuendo alla sua stabilità e sicurezza, e costituendo in definitiva un importante tassello del processo di transizione energetica.

Basta infatti citare l'esperienza dei progetti pilota di Terna per rendersi conto di come l'attento e costante monitoraggio dell'interazione tra utenze (distribuite) e sistema elettrico costituisca un prerequisito fondamentale per consentire loro di partecipare attivamente alla gestione delle reti, a esempio sotto forma di erogazione di servizi ancillari.

Per questo motivo riteniamo che le previsioni del documento costituiscano un'anticipazione di quella che nel tempo diverrà una naturale tendenza del settore, vale a dire dotare tutte le utenze di strumenti, più o meno sofisticati, che consentano una piena interazione con il sistema.

Desideriamo d'altro canto sottolineare come alcune tempistiche previste nel documento non tengano conto della maturazione del contesto normativo e delle esigenze operative dei soggetti coinvolti, richiedendo così, a nostro giudizio, il loro posticipo. In particolare, il completo adeguamento delle utenze entro il 2021 costituisce un vincolo troppo stringente. Si può ipotizzare che una disponibilità adeguata di dispositivi MCI si concretizzi non prima dell'estate 2021 e pertanto si suggerisce ad Arera di adeguare le scadenze proposte almeno a tale previsione. È necessario inoltre coordinare le scadenze con le attività necessarie lato DSO e Terna che si ipotizza richiedano un tempo quantomeno analogo.

Si segnalano inoltre tre aspetti di carattere generale:

- La dicitura protocollo 104 non è corretta. La denominazione corretta è protocollo IEC 60870-5-104.
- Non è corretto affermare che il protocollo IEC61850 sia lo standard internazionalmente riconosciuto per le *smart grid*. Non esiste norma nazionale o internazionale che definisca le *smart grid* né tantomeno che prescriva l'utilizzo di tale protocollo come condizione necessaria alla realizzazione delle stesse.
- Al punto 2.16 si afferma che il CEI consiglia l'adozione del CCI per i nuovi impianti che vogliono partecipare ai servizi di rete. Tale indicazione risulta non di pertinenza del CEI oltretutto superflua rispetto all'attuale situazione dei progetti pilota, UVAM in particolare.

In definitiva riteniamo che la data di inizio adeguamento dovrà essere individuata a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei requisiti precisati nel successivo paragrafo. Da quel momento sarebbe opportuno disporre di una

finestra temporale di almeno 2 anni per l'adeguamento dell'intero parco produttivo che ricade nell'ambito di applicazione.

Infine, ai fini della classificazione degli impianti come "esistenti" o "nuovi entranti", proponiamo di considerare non l'entrata in esercizio quanto piuttosto la data in cui viene richiesta la connessione alla rete.

### **Evoluzione normativa tecnica**

La completa definizione delle norme tecniche è purtroppo lungi dall'essere completa. Ricordiamo che è necessaria in particolare la definizione di 2 allegati alla norma CEI 0-16. Si tratta degli allegati O e T, la cui disponibilità è necessaria ai costruttori per la realizzazione di dispositivi pienamente conformi ai requisiti previsti. Muoversi in anticipo sulla pubblicazione di questi documenti rischierebbe di portare alla realizzazione di dispositivi che andrebbero riprogettati a distanza di pochi mesi.

Peraltro, i tempi di pubblicazione di questi documenti non sembrano così rapidi: l'Allegato O è già stato posto in consultazione e quindi il testo definitivo potrebbe essere disponibile relativamente a breve, ma l'allegato T non è stato ancora nemmeno sottoposto a consultazione, per cui è immaginabile ci vogliano ancora diversi mesi prima della sua pubblicazione.

Per questi motivi riteniamo inevitabile una proroga del termine ultimo per dotare gli impianti degli strumenti necessari a garantirne la piena conformità al Regolamento UE. Riteniamo in particolare che la delibera dovrà essere pubblicata solo a valle del completamento della normativa tecnica, inclusi gli allegati sopra citati, tenendo in debita considerazione:

- i tempi necessari alla certificazione dei dispositivi che saranno successivamente messi in commercio;
- la necessità di individuare delle tempistiche limite entro cui i distributori dovranno eseguire le prove valide per la certificazione dell'adeguamento degli impianti, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

### **Cyber security**

Riteniamo che il rilassamento di vincoli che afferiscono al tema del cyber security dovrebbe essere valutato in prima battuta dal CEI, che potrà verificarne la reale fattibilità. Solo a fronte di una simile decisione si potrebbe disporre l'inclusione nella delibera di riferimento. Ancora una volta, quindi, riteniamo che il completamento del contesto normativo tecnico debba precedere la pubblicazione della delibera oggetto dell'attuale consultazione. Semmai è condivisibile che l'Autorità incarichi esplicitamente il CEI di verificare una simile opportunità.

### **Osservabilità utenze: capillarità misure richieste e ampiezza perimetri**

La definizione delle misure oggetto del documento deve necessariamente conciliare il raggiungimento di un adeguato livello di osservabilità e la limitazione dell'aggravio economico sugli operatori.

Da un lato è necessario garantire l'efficacia dell'algoritmo di stima che sarà alimentato con un set di misure ridotto per il perimetro standard esistente (3.300 impianti per oltre 10 GW di potenza) e con un set completo per le nuove installazioni.

Dall'altro il tema della copertura dei costi è rilevante ed è fonte di preoccupazione per gli operatori. Al fine di aumentare la capillarità delle misure si potrebbe disporre, specie per le utenze di più piccole dimensioni, la copertura integrale degli extra costi necessari a garantire il raggiungimento di questo standard qualitativo.

Sul complessivo livello di osservabilità incide ovviamente anche l'estensione del perimetro esteso, la cui definizione è opzionale ai sensi del Regolamento UE. A nostro giudizio la definizione di un campione di 3.300 impianti per più di 10.000 MW è per certi versi riduttiva e discriminatoria verso le utenze escluse. Ci chiediamo pertanto se non sia opportuno prevedere un ampliamento del perimetro standard, in modo da aumentare in modo omogeneo l'insieme degli impianti "posti sotto osservazione". Ciò anche considerando come criticità ineliminabile la discriminatorietà insita nell'approccio del perimetro esteso, solo parzialmente compensata dal rimborso totale dei costi sostenuti.

Infine, considerata la rilevanza, nel parco produttivo italiano, degli impianti di capacità inferiore ma a ridosso della soglia di 1 MW, si potrebbe promuovere l'adeguamento volontario degli impianti di potenza superiore a 800kW riconoscendo agli operatori, a titolo di premio, corrispettivi opportunamente definiti.

### **Installazione dispositivi a carico del distributore**

Questa misura, proposta per utenti in BT e di piccole dimensioni, potrebbe avere delle controindicazioni. Affidare a terzi l'assolvimento di un obbligo può esporre l'utente al rischio di un lavoro svolto senza la dovuta attenzione e precisione e, in definitiva, a un incompleto rispetto dei requisiti previsti. Sarebbe quindi opportuno lasciare tale obbligo in capo al produttore.

In ogni caso è necessario attendere le valutazioni della TF dedicata che il CT316 del CEI ha costituito, nonché gli esiti di analoghi lavori normativi dedicati alla definizione di apparati per abilitare ai servizi di rete il V2G a partire dalle *wall box* domestiche.

### **Contributi per impianti esistenti**

Nutriamo forti perplessità sia sull'ammontare dei contributi previsti che sui tempi concessi per poterne beneficiare.

Sui costi crediamo che gli importi vadano rivisti al rialzo, anche perché va considerato che gli operatori hanno in passato già sostenuto oneri non trascurabili per l'installazione di strumenti di monitoraggio che ormai non sono più in grado di soddisfare i nuovi requisiti e che quindi andranno dismessi ben prima della conclusione della loro vita utile (potrebbero così insorgere dei veri e propri *sunk cost* per gli operatori). Il corrispettivo forfettario proposto non ci pare peraltro adeguato a "spronare" l'operatore a adeguare rapidamente l'impianto. Peraltro, consideriamo che i costi stimati dal Politecnico di Milano siano da considerare declinati per cabina e non per impianto.

Pur in assenza di precise indicazioni dai costruttori ipotizziamo che un corrispettivo di 7.000€ potrebbe agevolare una rapida sostituzione dei dispositivi esistenti. Tuttavia, potrebbe essere opportuno attendere la messa sul mercato di tali dispositivi per tarare al meglio il corrispettivo.

Sui tempi sono diversi i fattori che possono determinare il mancato riconoscimento dei contributi. A esempio prevediamo che saranno richieste delle prove di messa in servizio a opera di personale tecnico, e che solo a valle di queste prove e del ricevimento della dichiarazione di conformità dell'impianto sarà possibile richiedere i contributi. Pertanto, possibili slittamenti non dovuti al comportamento dell'operatore potranno impedire l'accesso al contributo. Ciò tanto più se si considera che condizione necessaria al completamento dell'adeguamento sarà l'esecuzione di prove di comunicazione con il DSO, che deve pertanto essere pronto a eseguire tempestivamente le attività di sua competenza.

Riteniamo inoltre auspicabile l'introduzione di contributi all'installazione di dispositivi anche per gli impianti nuovi, sia pur limitatamente alla disponibilità di funzioni aggiuntive rispetto a quelle classificate come essenziali.

Ci chiediamo infine se sarà prevista l'applicazione di penali in caso di mancato adeguamento degli impianti nei tempi che saranno definiti dall'Autorità.

#### **Messa a disposizione di Terna dei dati richiesti**

Per quanto riguarda il livello di prestazione richiesto evidenziamo come il 99% di disponibilità *real time* dei dati sia difficile da ottenere, anche considerate le problematiche legate all'infrastruttura nazionale e alle connessioni. È un valore che ci sembra raggiungibile a livello annuale. Ci chiediamo inoltre se nel caso di mancato rispetto della percentuale di disponibilità dei dati richiesti saranno previste delle penali.

#### **Indisponibilità**

Tra gli aspetti poco chiari del documento segnaliamo la difficoltà di comprendere come sarà calcolata la percentuale di indisponibilità, in particolare come saranno gestite le comunicazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria.